

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2026, n. 6-2276

Legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i. Delibera del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2025 - Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi) - Adozione del programma attuativo regionale annualità 2024 da sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali..



Seduta N° 146

Adunanza 02 MARZO 2026

Il giorno 02 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:55 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Enrico BUSSALINO - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO

DGR 6-2276/2026/XII

OGGETTO:

Legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i. Delibera del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2025 - Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi) – Adozione del programma attuativo regionale annualità 2024 da sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la relativa approvazione e criteri di riparto delle risorse pari ad Euro 5.101.135,20 agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- la Legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i. (“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, comunemente denominata “Dopo di noi”), disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;

- l'art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ministeriali;

- il successivo Decreto Ministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 novembre 2016 ha individuato gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale, nonché i criteri di accesso a tali interventi.

Preso atto che:

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 “Autorizzazione all’adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l’annualità 2024 - delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6.12.2025, sono state assegnate alle regioni le risorse relative all’annualità 2024, che per la Regione Piemonte risultano pari ad Euro 5.101.135,20, di cui Euro 1.058.400,00 quali risorse destinate all’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 2;

- l’art. 4 della suddetta Delibera del Consiglio dei Ministri prevede che le regioni definiscano e adottino la programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e delle modalità di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione;

- le regioni, in base a quanto definito dall’art. 4 comma 2 dell’allegato alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025, riportano la programmazione delle risorse finanziarie nell’apposita sezione - allegato B del SIOSS e finalizzano la procedura di compilazione a completamento delle informazioni inserite, informandone dell’avvenuta compilazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti;

- la programmazione degli interventi di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 si inserisce nella più generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i rispettivi decreti di riparto.

Preso atto inoltre che:

- l’art. 4, comma 3 del D.M. 23.11.2016 garantisce la priorità di accesso agli interventi finanziabili con il “Fondo Dopo di noi” ai seguenti beneficiari:

a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c) persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

- per dare attuazione a quanto previsto dal D.M. 23.11.2016, con la D.G.R. n. 47- 5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità ed alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget, nonché agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali.

- ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’allegato alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 “Riparto - per l’annualità 2024 - delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con

disabilità grave prive del sostegno, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi), sono adottati, in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, i criteri definiti dal tavolo tecnico istituito con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2023, n. 231, al fine di ripartire le risorse assegnate al Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, in maniera coerente con le esigenze rilevate in ambito territoriale.

Ritenuto di confermare gli indirizzi di programmazione regionale di cui alla deliberazione suindicata, già concordati con gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali in data 1 luglio 2025 durante l'incontro in videoconferenza tra l'amministrazione regionale, il coordinamento degli enti gestori, l'Anci e le organizzazioni sindacali.

Preso atto altresì che:

- le risorse assegnate per l'annualità 2024 al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, pari complessivamente ad euro 72.295.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016;

- nell'ambito delle risorse di cui sopra, la somma complessiva di 15 milioni di euro è specificamente sopra al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave, di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) del citato decreto, al fine del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio in favore dei beneficiari delle progettualità da realizzarsi con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, l'aver rendicontato almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente all'erogazione della quota annuale attribuita in sede di riparto, ferma restando la verifica da parte del Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le disposizioni e gli atti di programmazione, e che le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

- la Regione Piemonte ha correttamente rendicontato il 100% della quota relativa alla seconda annualità precedente, validando nella specifica sezione del Sistema Informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, le informazioni inserite dagli ambiti territoriali riguardanti il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Decreto suindicato.

Ritenuto pertanto di:

- approvare il Programma attuativo regionale annualità 2024 (Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la relativa valutazione;

- destinare la somma di Euro 5.101.135,20 agli interventi ed ai servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, così come previsto nel Programma attuativo regionale annualità 2024 (Allegato 1), da realizzarsi in conformità alle “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017 allegato A;

- riservare la quota di Euro 1.058.400,00 dalla somma complessiva di Euro 5.101.135,20 da destinare al conseguimento degli “obiettivi di servizio” come specificato al comma 2 dell’art. 1 dell’allegato alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025;

- stabilire che la somma di Euro 5.101.135,20 sarà ripartita a favore dei singoli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d’età 18 – 64 anni per l’attuazione degli interventi e dei servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, specificati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovranno realizzarsi in conformità alle “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017;

- demandare a successivi provvedimenti adottati dalla Direzione regionale “Welfare”, settore “Programmazione Socio Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di servizio e di qualità” il riparto e l’assegnazione dei finanziamenti agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sulla base del suddetto criterio di riparto.

Dato atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Ministero del Programma attuativo regionale, di cui all’Allegato 1, e successivamente, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti, in entrata sul capitolo 22997 (Titolo 2 Trasferimenti Correnti – Tipologia 2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e in spesa sul vincolato capitolo 151710 del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” per un importo complessivo pari a euro 5.101.135,20.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente quelli di fonte statale pari ad euro 5.101.135,20.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e I diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
- l’art. 16 della Legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”) e s.m.i.;

- la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e s.m.i.;
- la D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- la L.R. 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la L.R. 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209/2026/XII del 9 febbraio 2026: Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- la D.G.R. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

DELIBERA

1. di adottare il Programma attuativo regionale annualità 2024 (Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la relativa approvazione;
2. di stabilire che la somma di Euro 5.101.135,20 sarà ripartita a favore dei singoli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d'età 18 – 64 anni per l'attuazione degli interventi e dei servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovranno realizzarsi in conformità alle "Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017;
3. di stabilire altresì che dalla somma di Euro 5.101.135,20 viene riservata una quota pari ad Euro 1.058.400,00 da destinare al conseguimento degli "obiettivi di servizio" come specificato al comma 2 dell'art. 1 dell'allegato alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 in premessa richiamato;
4. che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Ministero del Programma attuativo regionale 2024 di cui all'Allegato 1 e all'esito della rendicontazione delle risorse dell'annualità 2022 e,

successivamente, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti, in entrata sul capitolo 22997 (Titolo 2 Trasferimenti Correnti – Tipologia 2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e in spesa sul vincolato capitolo 151710 del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità" per un importo complessivo pari a euro 5.101.135,20;

5. di demandare alla Direzione regionale "Welfare", settore "Programmazione Socio Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di servizio e di qualità", previa assunzione di idonei provvedimenti, la ripartizione e l'assegnazione delle risorse disponibili in spesa sul vincolato capitolo 151710 del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità" per un importo complessivo pari a euro 5.101.135,20.

6. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Allegato

Allegato 1

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ANNUALITÀ 2024

1. IL QUADRO DI CONTESTO E LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

1.1 Il quadro di contesto

Il presente atto definisce la programmazione regionale dedicata agli interventi per il "Dopo di Noi", ponendosi in linea di continuità con la visione strategica del Piano Socio Sanitario Regionale 2025-2030. Il PSSR rappresenta, infatti, lo strumento di indirizzo fondamentale attraverso cui la Regione delinea gli obiettivi di salute e benessere per la popolazione, in coerenza con i principi costituzionali, con il Piano Nazionale della Prevenzione e con gli indirizzi di programmazione sanitaria e sociosanitaria definiti a livello europeo e nazionale.

In tal senso, la finalità di questa programmazione è orientare le politiche regionali verso un modello di sanità pubblica equa, accessibile e sostenibile, promuovendo un sistema centrato sulla qualità dei servizi e sull'integrazione tra ambito sanitario e sociale, come previsto dal PSSR per rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità.

L'attuazione di questi interventi trova un solido fondamento nella Legge Regionale n. 1/2004, che all'articolo 46 promuove le attività in favore delle persone con disabilità per favorirne la piena integrazione sociale. Nello specifico, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce un principio cardine per l'allocazione delle risorse e l'accesso ai servizi: "il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 costituisce condizione di priorità nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali".

La presente programmazione recepisce e integra gli orizzonti tracciati dal Decreto Legislativo n. 62/2024, emanato in attuazione della Legge Delega in materia di disabilità. Tale decreto introduce una riforma strutturale che pone al centro il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, superando la logica della frammentazione delle prestazioni.

Il Decreto 62/2024 pone i suoi fondamenti su tre elementi principali:

- semplificazione, attraverso l'unificazione degli accertamenti per invalidità civile, cecità, sordità e sordocecità in un unico processo gestito dall'INPS;
- progetto di vita personalizzato e partecipato, lo strumento fondamentale di pianificazione che definisce i sostegni (formali e informali) necessari affinché la persona con disabilità possa esercitare i propri diritti, realizzare le proprie aspirazioni e partecipare alla vita sociale in condizioni di uguaglianza;
- accomodamento ragionevole, quindi l'adozione di modifiche, adattamenti e accorgimenti necessari, appropriati e personalizzati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo alla parte che deve attuarli, per garantire alla persona con disabilità il godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri, assicurando la partecipazione piena ed effettiva alla vita sociale, lavorativa e civile.

Per poter dare attuazione a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 23.11.2016 con la deliberazione della Giunta regionale n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità ed alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget, nonché agli interventi e ai servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali.

Tali indirizzi di programmazione sono stati preventivamente concordati con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e condivisi con le Associazioni che operano a favore delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale.

Gli interventi, da realizzarsi in conformità alle suddette linee di indirizzo, possono essere complementari agli interventi previsti nel programma per l’attuazione della “Vita indipendente” nell’ottica della costruzione di un budget di progetto per la realizzazione di un piano individualizzato, che preveda un insieme di interventi finalizzati alla maggior autonomia e piena integrazione sociale della persona con disabilità grave priva del sostegno familiare.

1.2 L’integrazione socio-sanitaria

La D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 “DPCM 29.11.2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria” approva gli indirizzi e le Linee guida per l’articolazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari per le persone con disabilità (Allegato B).

La medesima deliberazione riconosce all’Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabilità (UMVD), composta da figure professionali sanitarie e sociali, la competenza e la responsabilità della valutazione multidisciplinare e della formulazione dei progetti, nonché del tipo di risposta.

La successiva D.G.R. n. 26-13680 del 29.03.2010 “Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD)” ha definito, oltre alla composizione dell’UMVD, il percorso di presa in carico integrata della persona con disabilità.

1.2.1 Ambiti territoriali

L’assetto istituzionale dei servizi socioassistenziali in Piemonte è normato dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali*). I comuni sono i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale: la rilevanza del comune, quale ente territoriale maggiormente vicino alle necessità dei cittadini, viene ribadita nella più recente normativa sia nazionale che regionale. La presenza in Piemonte di 1181 comuni, dei quali circa il 51.9% risulta con meno di mille abitanti, e il basso tasso di antropizzazione delle zone montane e collinari hanno, da sempre, indotto l’amministrazione regionale ad incentivare la gestione associata per garantire una ottimale realizzazione degli interventi e servizi sociali. La l.r. 1/2004 individua in tale gestione ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali, entro gli ambiti territoriali ottimali coincidenti con i distretti sanitari o multipli di essi, al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari. La stessa legge, in una logica di continuità con le disposizioni legislative precedenti, consente che i comuni adottino le forme associative ritenute più funzionali, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle singole zone e delle peculiarità dei bisogni delle zone medesime: gli amministratori delle comunità locali sono, pertanto, liberi di individuare le soluzioni gestionali più idonee a garantire un sistema integrato di servizi offerti ai cittadini e ad assicurare una adeguata risposta alle esigenze del proprio ambito territoriale di competenza. Da anni i comuni della Regione Piemonte hanno optato per la gestione associata delle funzioni socioassistenziali, facendo ricorso, in maniera

nettamente prevalente, alla forma giuridica del consorzio. Una scelta che ha avuto risvolti importanti e positivi, perché ha permesso il progressivo sviluppo di un modello operativo e organizzativo, capace di superare la storica frammentazione istituzionale tipica della nostra regione. Pertanto, l'esperienza dei consorzi rappresenta un ineludibile punto di partenza, anche alla luce del fatto che l'attuale quadro normativo, entrato in una fase molto instabile a partire dal 2009, ad oggi consente la permanenza di questo strumento per garantire la funzione socioassistenziale.

Dal 2023 è stato individuato un percorso condiviso tra MLPS, ANCI e Regioni che ha condotto all'adozione delle "Linee guida per la definizione di modelli organizzativi omogenei degli ATS per l'attuazione dei LEPS" con Decreto interministeriale del 24 giugno 2025.

1.2.2 Valutazione multidimensionale

Con la D.G.R. n. 26-13680 del 29.03.2010 sono state individuate la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD), minori e adulti, nonché la scheda contenente la relazione sociale e sanitaria con il progetto individuale, già basata sul sistema di valutazione ICF. Le Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità sono presenti in ogni Distretto sanitario della Regione Piemonte.

Alla suddetta Unità di valutazione, composta da figure professionali sanitarie e sociali, compete, attraverso la valutazione multidisciplinare, l'individuazione dei bisogni sanitari e assistenziali delle persone disabili e la conseguente predisposizione del progetto individuale contenente gli interventi socio-sanitari da attivare, nonché la verifica periodica della progettualità.

Con la D.G.R. n. 39-1523 del 12.06.2020 sono state approvate le nuove "Cartelle disabilità minori e disabilità adulti", contenenti le valutazioni degli aspetti sociali e sanitari secondo la logica della multidimensionalità, elemento cardine della Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF).

La D.G.R. n. 18 - 6575 del 6 marzo 2023 ha aggiornato le cartelle disabilità adulti e disabilità minori, sostituendo gli allegati A e B della D.G.R. 12 giugno 2020, n. 39-1523.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 62/2024 la Giunta Regionale ha adottato con D.G.R. 21-1613 del 29 settembre 2025 le "*Linee Guida per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, rivolte ai territori coinvolti nella fase di sperimentazione e a tutti gli ambiti territoriali sociali piemontesi dall'entrata in vigore della riforma su tutto il territorio nazionale*". Tali linee guida prevedono, in tema di Valutazione Multidimensionale, che per la redazione dei Progetti di vita il modello gestionale di UVM venga adeguato a quello stabilito dal Decreto 62/2024, mentre per la redazione dei progetti individualizzati resti valido il modello gestionale di UMVD attualmente in uso nei servizi socio-sanitari.

1.2.3 Progetto personalizzato

A seguito del Decreto Ministeriale 23.11.2016 con la Deliberazione della Giunta regionale n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le "Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità ed alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget, nonché agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali.

Relativamente al progetto personalizzato la deliberazione prevede quanto segue nella definizione di progetto personalizzato: “La valutazione multidimensionale da parte dell’UMVD, così come previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010, è finalizzata alla definizione di un progetto personalizzato che individui gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità ha bisogno, quali le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie e gli interventi ed i servizi previsti all’art. 3 del D.M. 23.11.2016, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime.

Il progetto personalizzato deve contenere il *budget di progetto* che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la sua attuazione. La persona interessata o chi la rappresenta viene coinvolta nella definizione del Progetto e nel successivo monitoraggio. Nella predisposizione del progetto personalizzato viene individuato il responsabile del percorso (*case manager*) che eserciterà il ruolo di riferimento per la persona disabile nella realizzazione e nel monitoraggio dei risultati raggiunti; il medesimo garantisce il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all’attuazione e alla coerenza degli interventi stessi con il progetto definito dall’UMVD”.

Il progetto di vita

Gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 62/2024 definiscono il progetto di vita, disponendo che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle relative competenze, debbano garantire l’effettività e l’omogeneità del progetto di vita, indipendentemente dall’età, dalle condizioni personali e sociali. Viene previsto che la persona con disabilità: “è titolare del progetto di vita e ne richiede l’attivazione; concorre a determinare i contenuti del progetto di vita; esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte”. Il progetto di vita è finalizzato a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita, su base di uguaglianza con gli altri. La disposizione specifica che nel progetto di vita devono essere altresì comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza. Infine, il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo, garantendo continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli. Il progetto di vita assicura il coordinamento tra i piani di intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi obiettivi. Sono fatti salvi i sostegni, i servizi ed i piani di intervento attivati prima dell’elaborazione del progetto di vita, con l’eventuale aggiornamento degli stessi allo scopo di assicurarne la coerenza ai miglioramenti ed ai nuovi sostegni indicati nel progetto.

1.2.4 Budget di Progetto

In base alla D.G.R. n. 47-5478 del 03.08.2018 la definizione e l’articolazione del budget del progetto devono essere finalizzate alla realizzazione di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

Tali programmi devono:

- accrescere il protagonismo e l’autodeterminazione delle persone con disabilità o di chi le rappresenta per la realizzazione del proprio progetto di vita adulta;
- favorire la costruzione di percorsi partecipati con le famiglie e le associazioni che le rappresentano;
- incentivare percorsi di accompagnamento dei genitori al “durante noi per il dopo di noi”;
- promuovere un lavoro di comunità per perseguire l’inclusione sociale.

2. LE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 03.08.2018, al paragrafo “Priorità di accesso” stabiliscono:

“L’accesso alle misure a carico del Fondo nazionale per il ”Dopo di noi” è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale da parte delle U.M.V.D. competenti necessitano con maggiore urgenza degli interventi previsti dal D.M. 23.11.2016.

Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. E’ in ogni caso garantita una priorità di accesso alle:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all’articolo 3, comma 4, del Decreto medesimo.

Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale”.

Le persone non autosufficienti, gravissime e gravi, sono valutate dalle competenti Unità di valutazione in base alle scale di valutazione sanitarie e sociali per la determinazione delle fasce di intensità assistenziale.

Per le persone con disabilità le fasce di intensità assistenziale sono definite nelle Cartelle Disabilità adulti e minori approvate con la D.G.R. n. 18 - 6575 del 6 marzo 2023, che ha aggiornato le cartelle sostituendo gli allegati A e B della D.G.R. 12 giugno 2020, n. 39-1523.

Nella valutazione degli aspetti sociali si tiene conto della condizione economica della persona valutata.

3. LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PROGRAMMATI

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente familiare.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) prestazioni rese da assistenti sociali, educatori professionali, operatori socio sanitari, animatori sociali e altri operatori professionalizzati con preparazione specifica per accompagnamenti personalizzati mirati a sostenere

processi di consapevolezza e di avvio all'autonomia che prevedono diverse fasi:

- graduale conoscenza della persona disabile, della famiglia e del suo contesto sociale;
- individuazione in condivisione con i diversi soggetti di un percorso di graduale raggiungimento dell'autonomia dal nucleo familiare;
- avvicinamenti progettuali ad altre esperienze di convivenza con altri soggetti;

2) percorsi finalizzati ad esperienze di accoglienza in appartamenti appositamente destinati a esperienze di autonomia dal nucleo familiare in collaborazione con le famiglie ed il terzo settore;

3) corresponsione della quota sociale della retta relativa alle prestazioni socio-sanitarie erogate sia durante il periodo di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare che nel periodo successivo della stabilizzazione del percorso in soluzioni e condizioni abitative proprie dell'ambiente familiare, anche in ambito residenziale;

4) sostegno all'autonomia in soluzioni alloggiative che riproducano ambienti e relazioni di tipo familiare con le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto.

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) prestazioni di accompagnamento giornaliero mediante operatori con qualifica di Educatore/OSS e con il coinvolgimento di altre professionalità necessarie;

2) erogazione dell'assegno di cura per l'assunzione di assistente familiare ed eventuale supporto amministrativo al ruolo di datore di lavoro del beneficiario;

3) rimborsi di spese documentate a volontari anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato;

4) rimborsi forfettari a volontari residenti con le persone con disabilità o ai singoli o famiglie disponibili ad ospitare la persona con disabilità presso il proprio domicilio;

5) sperimentazione di accoglienze supportate con le modalità sopra indicate, nelle seguenti soluzioni abitative:

- accoglienze in housing sociale o co-housing,
- accoglienza presso la residenza di una singola persona o famiglia volontaria disponibile ad ospitare la persona con disabilità,
- alloggi di autonomia con massimo 5 posti.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

- 1) attivazione di PASS (percorsi di attivazione sociale sostenibile, normati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2521 del 30.11.2015) che favoriscono l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso lo svolgimento di situazione di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi;
- 2) promozione di inserimenti lavorativi ai sensi della L. 68/99 attraverso percorsi individualizzati di abilitazione;
- 3) gruppi di sostegno ai genitori/fratelli per affrontare le tematiche legate alla disabilità e all'autonomia dei figli/fratelli;
- 4) gruppi di sostegno con soggetti disabili con l'obiettivo di accrescere e migliorare la consapevolezza del proprio appartenere al mondo adulto e la conseguente acquisizione di strumenti per avere una maggior autonomia possibile;
- 5) gruppi di auto mutuo aiuto per valorizzare la solidarietà ed il sostegno reciproco anche tra famiglie;
- 6) promozioni, accordi e forme di collaborazione con le associazioni, il volontariato e gruppi attivi nell'area della disabilità per la sperimentazione di esperienze di autonomia e socializzanti per una concreta partecipazione alla vita della comunità;
- 7) promozione di percorsi innovativi condivisi con le associazioni di tutela, culturali, sportive e di promozione del territorio finalizzati ad un maggior protagonismo e ruolo attivo da parte delle persone con disabilità nell'ambito della comunità di appartenenza, avviando un processo di cambiamento culturale in cui la disabilità possa diventare risorsa per il territorio.

d. Interventi connessi all'utilizzo di soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di locazione e dei servizi necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

Con la D.G.R. n. 18-6836 dell'11.05.2018 è stata definita la nuova tipologia di Gruppo Appartamento con le caratteristiche delle strutture alloggiative assimilabili alla civile abitazione previste dal D.M. 23.11.2016. Il nuovo Gruppo Appartamento può erogare prestazioni di bassa, media ed alta intensità in base ai bisogni sanitari, socio-sanitari, assistenziali e abilitativi e riabilitativi delle persone inserite. L'intensità delle prestazioni deve essere individuata e valutata dall'U.M.V.D. attraverso la definizione del progetto individualizzato, il quale deve valutare tutti gli aspetti connessi con la natura del bisogno e deve stabilire la tipologia di risposta appropriata da erogare, le procedure ed i tempi di valutazione e di verifica. Nel caso il Gruppo Appartamento sia destinato ad ospitare persone con disabilità grave che richiedono l'erogazione di prestazioni di alta intensità è necessario prevedere 2 moduli da 5 posti letto ciascuno.

Gli stessi requisiti strutturali sono previsti per gli Alloggi di Autonomia che possono ospitare fino ad un massimo di 5 posti letto. L'Alloggio di Autonomia non è una struttura ma un servizio di residenzialità finalizzato a favorire il maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave che richiede un ridotto impegno organizzativo e professionale declinato in forma variabile in funzione delle necessità dei soggetti interessati.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) accoglienze temporanee, per periodi ben definiti, nelle strutture innovative di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto o, in assenza di soluzioni in tali strutture, in strutture residenziali quali RAF, Comunità Alloggio, Gruppi Appartamento, Comunità socio-assistenziali per disabili gravi;

2) accoglienze di brevi periodi di sollievo, organizzati in soggiorni vacanze presso strutture già attrezzate all'accoglienza, presso località anche extra territorio.

Gli interventi che si attiveranno saranno finalizzati a garantire il ricovero della persona disabile in situazione di emergenza (es. decesso del caregiver familiare, degenza ospedaliera del caregiver familiare, necessità di respite care, etc.) contribuendo al costo della retta assistenziale.

Questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell'azione quotidiana di assistenza.

4. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Interventi finanziabili	Importo in Euro
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare;	1.530.340,6 (30% ~)
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	816.181,63 (16% ~)
c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6);	1.938.431,38 (38% ~)

d. Interventi connessi all'utilizzo di soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di locazione e dei servizi necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.	408.091,1 (8% ~)
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	408.090,49 (8% ~)
Totale	5.101.135,20
5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	
Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonché le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019 e inseriscono tali informazioni nella specifica sezione del SIOSS. La Regione provvede alla validazione delle informazioni inserite dagli ATS.	